ORIGINALE

SENT 626/19
RG 32771/18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI ROMA
SEZ.IV

in persona del giudice di pace dott.ssa Concettina Cardaci ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.32771 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente

TRA

A[redacted] C[redacted] d[redacted] C[redacted],in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in R[redacted],V[redacted] T[redacted] n.[redacted],presso lo studio dell'avv.Q[redacted] S[redacted] che la rappresenta e difende,giusta delega a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

U[redacted] A[redacted] S[redacted]., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in C[redacted]al V[redacted] B[redacted].[redacted], presso lo studio dell'avv.R[redacted] M[redacted], che la rappresenta e difende,giusta procura in calce all'atto di citazione passivo.

CONVENUTA

OGGETTO: Risarcimento danni da circolazione stradale ex artt 145 comma II,149 e 150 DEL d.Lgs.7 settembre 2005 n.209

CONCLUSIONI

Come da verbale di causa e note allegate .

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va osservato che l'attrice agisce in giudizio in qualità di cessionaria del credito del cedente K[redacted] V[redacted] ,proprietario dell'autovettura N[redacted] M[redacted] tg. [redacted] e conseguente al sinistro stradale verificatosi in Roma in data [redacted],Via B[redacted] , secondo le modalità descritte nelle premesse dell'atto di citazione,alle quali,per brevità ci si riporta.
Sempre preliminarmente,va dichiarata la legittimazione attiva della cessionaria,atteso che ;dalla documentazione in atti si evince che l'atto di cessione è stato comunicato alla Compagnia e la Suprema Corte ha ritenuto applicabile al caso di specie la norma contenuta nell'art.1260 c.c.,da cui deriva che il cessionario assume la stessa posizione del ceduto,con conseguente diritto dello stesso di agire nei confronti della Compagnia (vedi Cass.n. 11095 del 13 maggio 2009).
Nel merito, in ordine al quale questo giudicante è chiamato a pronunciarsi solo in relazione al "quantum debeatur" ,si osserva che la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che il risarcimento del danno al veicolo in caso di sinistro stradale non può essere superiore al valore economico dello stesso al momento dell'incidente(vedi Cass. Civ. ordinanza n.9367 del 28 aprile 2014; Cassazione Civile, sentenza n.o 6195 del 18 marzo 2014; Cassazione Civile, Sentenza 12 ottobre 2010, n. 21012; Cassazione Civile, Sentenza del 26 febbraio 2008, n. 4990; Cassazione Civile,

tenza del 22 maggio 2003, n. 8052; Cassazione Civile, Sentenza del 14 giugno 2001. n. 8062; ssazione Civile, Sentenza del 4 marzo 1998, n. 2402).
Nel caso in esame, il valore antesinistro del veicolo attoreo, che essendo stata immatricolata il [redacted] all'epoca dell'incidente aveva 20 anni , era di € 700,00 (vedi perizia in atti e valutazione quattroruote), cioè inferiore al costo delle riparazioni (euro 2.300,00).
Va rilevato,inoltre che il veicolo risulta rottamato 4 mesi prima che venisse emessa dalla A[redacted] C[redacted] la fattura di riparazione del [redacted] ,prodotta da controparte .
Pertanto,in applicazione del principio sopra menzionato,si considera congrua e satisfattiva la somma di euro 900,00(omnia) ,già versata dalla Compagnia convenuta.
Le spese di giudizio trovano liquidazione in dispositivo .

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta la domanda e condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della convenuta che liquida nella somma di euro 609,00 ,oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma in data 15.11.17

il giudice di pace

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li 5 / MAR 2019
IL CANCELLIERE
L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Manilisa Cianflone

Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta della parte
U[redacted]

REPUBBLICA ITALIANA
in nome della Legge
COMANDIAMO

a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti

ROMA, 17/07/2019

CANCELLIERE/FUNZIONARIO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott. Pier Paolo Cipriani)